



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 8 aprile 2011

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 8 APRILE 2011

1) Reclamo BRESCIA CALCIO

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Brescia/Inter dell'11.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011)

2) Reclamo U.S. GROSSETO F.C.

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Grosseto/Pescara del 12.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 79 del 15.3.2011)

3) Reclamo Calc. PANDEV GORAN

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflittagli a €5.000,00.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 e 8, comma 15, CGS – (nota n. 1991/196pf10-11/SP/blp dell'11.10.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 15.11.2010)

4) Reclamo PROCURATORE FEDERALE

RESPINTO

avverso il proscioglimento del Sig. De Cecco Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società Delfino Pescara 1936 S.r.l. e della Società Delfino Pescara 1936 S.r.l. dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento – nota n. 5563/540pf-10-11/AM/ma del 15.2.2011 - degli artt. 1, comma 1, 8, comma 15 e 4, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 14.3.2011)

5) Reclamo S.S. LAZIO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Da Silva Matuzalem Francelino a seguito di riservata segnalazione del Procuratore Federale, ex art. 35, comma 1.3 C.G.S in ordine alla gara Lazio/Cesena del 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 153 del 21.3.2011)

La C.G.F. prende atto della **RINUNCIA** al reclamo e, per l'effetto, dichiara estinto il procedimento.

6) Reclamo U.C. ALBINOLEFFE

avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara e ammonizione e ammenda di € 1.500,00 inflitte al calciatore Bombardini Davide seguito gara Portogruaro/Albinoleffe del 19.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 81 del 21.3.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Bombardini Davide in 5 giornate effettive di gara e ammenda di €5.000,00